

PROT. 1588
DEL. 25/01/16



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

2° Servizio Staff Sindaco- Servizi Amministrativi
per Espropriazione di aree di pubblica utilità-
Edilizia convenzionata e sovvenzionata -

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 00020 DEL 26 GEN. 2016

OGGETTO: Liquidazione spese processuali al Sig. Fundarò Pietro derivanti dalla Sentenza della Corte di Appello di Palermo n°285/2015, inerente i "Lavori di prolungamento del Viale Europa".

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

| N° Liquidazione | Data | Il Responsabile |
|-----------------|-------------|-----------------|
| 113 | 26 GEN 2016 | <i>Arakello</i> |

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
ENO Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito Web www.alcamo.tp-net.it di questo Comune per gg.15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con Atto di citazione del 22-11-2000, il Sig. Fundarò Pietro, nato in Alcamo il 12-10-1935 – C.F.: FND PTR 35R12A176X, conveniva avanti alla Corte di Appello di Palermo il Comune di Alcamo, chiedendo che fossero giudizialmente determinate le indennità spettanti per l'occupazione temporanea e l'espropriazione di alcune aree e di un fabbricato di sua proprietà occorsi per la realizzazione dei "**Lavori di prolungamento del Viale Europa**", considerando inadeguate le indennità provvisorie offerte allo stesso ed inferiori ai prezzi correnti di mercato nella zona interessata dall'intervento;
- con Sentenza n.696 del 14-05-2004, depositata in data 09-06-2004, iscritta al Reg. Gen. N°1602/2000, la Corte di Appello di Palermo :
 - ha accolto il ricorso sopra indicato, condannando per l'effetto, il Comune di Alcamo a pagare la somma di € 23.670,00= per la parziale espropriazione del fabbricato ricadente nel Fg. 124/e Part. 768 oltre € 4.440,68 quale indennità spettante per l'occupazione temporanea dello stesso immobile, ordinando di depositare presso la Cassa DD.PP. la differenza tra dette somme e quanto già depositato, oltre agli interessi legali;
 - respingeva invece l'opposizione avverso la stima dell'indennità operata dal Comune quanto ai terreni identificati al Fg. 55 Partt. 1464 – 1462 – 1466 circostanti il sopracitato fabbricato, in considerazione della loro natura non edificatoria;
 - dichiarava inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione disposta con Decreto del 27 Luglio 1992, in quanto detta occupazione era illegittima per invalidità della dichiarazione di pubblica utilità, posto che il termine ivi indicato per il completamento dei lavori era indeterminato;
- Avverso la superiore Sentenza, il Sig. Fundarò Pietro proponeva ricorso per Cassazione;
- La Suprema Corte, con Sentenza n. 17677/2010 del 10 giugno 2010:
 - Confermava che i terreni espropriati avevano natura non edificabile in quanto destinati ad opera di viabilità secondo lo strumento urbanistico del Comune di Alcamo;
 - Ribadiva che la dichiarazione di pubblica utilità, priva dell'indicazione dei termini entro cui compiere la procedura espropriativa e i lavori, era inidonea a far sorgere il potere espropriativo e affievolire il diritto soggettivo di proprietà sui beni espropriati;
 - Accoglieva quanto lamentato dal Sig. Fundarò Pietro secondo il quale la Corte di Appello non aveva determinato l'indennità dovuta per l'occupazione disposta con provvedimento datato 27 luglio 1992 e diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la dichiarazione di pubblica utilità che aveva preceduto il provvedimento di occupazione di cui sopra era valida e operante e, pertanto, "*...nessun vizio poteva essere attribuito al successivo Decreto di occupazione d'urgenza del 27 luglio 1992*" e che, quindi, al Sig. Fundarò Pietro spettava anche l'indennizzo per la compressione del suo diritto dominicale in conseguenza di detto provvedimento ablatorio;
- La Suprema Corte, pertanto, cassava la Sentenza impugnata e rinviava alla stessa Corte di Appello di Palermo di provvedere alla suddetta determinazione oltre al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;
- Con Atto dell'1-12-2010, il Sig. Fundarò Pietro conveniva il Comune di Alcamo dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo per la determinazione dell'indennità in questione secondo le direttive della Corte Suprema;
- Il Comune di Alcamo, costituitosi, ha chiesto che l'indennità per l'occupazione temporanea venisse determinata secondo le indicazioni della Corte Suprema e che le spese di giudizio di legittimità venissero compensate in quanto le ragioni del sig. Fundarò non erano state integralmente accolte dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione;

Considerato che:

- La Corte di Appello di Palermo - prima sezione civile - ha emesso la Sentenza n. 285/2015 – nell'ambito del procedimento R.G. 2622/10, notificata a questo Ente il 20-03-2015, condannando il Comune di Alcamo a:
 1. **depositare** presso IL Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani (ex Cassa DD.PP.), detraendo quanto eventualmente già versato, la somma di **€ 13.425,29=** a titolo di indennità per l'occupazione dal 27 luglio 1992 (giusta Ordinanza n°169 di occupazione di pari data) al 17 luglio 1996 (data di restituzione degli immobili) del fabbricato identificato in catasto al Fg. 124/e Part. 768;
 2. **condannava**, altresì, questa Amministrazione appellata alla refusione delle spese processuali del giudizio di rinvio, liquidate in € 1.889,00= oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. per un totale di **€ 2.825,73=** nei confronti del Sig. Fundarò Pietro;
 3. **riteneva** equo compensare tra le parti quelle del giudizio di legittimità "giacché il Fundarò ha visto rigettati i principali motivi di impugnazione, accolta soltanto per la (meno rilevante) questione oggetto del presente procedimento;

- **Con** Deliberazione di C.C. n° 111 del 28-09-2015 :
 1. si è proceduto al "*Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio – Sentenza n. 285/2015, emessa dalla Corte di Appello di Palermo – 1° Sezione Civile per la causa civile iscritta al n°2622/2010 R.G. Cont. Civ. proposto da Fundarò Pietro c/Comune di Alcamo per un totale di € 16.685,52= (che si arrotonda ad € 17.000,00=) così distinto:*
 - ✓ € 13.425,29 da depositare presso IL Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani (ex Cassa DD.PP.)
 - ✓ € 2.825,73 per refusione delle spese processuali
 - ✓ € 435,50 per spese di registrazione delle Sentenze nn°17677/2010 e 285/2015
 2. si dava atto che per il debito relativo alla sopracitata Sentenza si sarebbe fatto fronte con prelevamento dal Cap. 112380 Oneri straordinari della gestione corrente" – Codice di intervento 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario provvisorio 2015;
 3. si demandavano al Dirigente del V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio l'espletamento degli atti gestionali, ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

- **Con** Determinazione del Responsabile del 2° Servizio – Staff Sindaco – n°2097 del 14-12-2015 si è proceduto ad impegnare la somma di **€ 16.235,02=** nel modo seguente:
 - ✓ € 13.425,29= per deposito indennità di occupazione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani;
 - ✓ € 2,00= per spese relative al bonifico di cui sopra;
 - ✓ **€ 2.825,73= per refusione spese processuali;**con prelevamento dal Cap. 112380 Oneri straordinari della gestione corrente" – Codice di intervento 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario provvisorio 2015;

- **Preso atto** dell' Atto di Pignoramento presso Terzi, pervenuto agli atti di questo ufficio in data 23-12-2015 con prot. n°57344, a firma dell'Avv. Andrea Bambina per la riscossione delle spese processuali di giudizio a Suo favore;

- **Considerato** che dalla Sentenza n°285/2015 non si evince affatto che vi sia distrazione delle somme a favore del Procuratore costituito, sicchè l'obbligazione di pagamento, su decisione del giudice, è dovuta solo ed esclusivamente al ricorrente;

- **Vista** la nota prot. n°3072 del 22-01-2016, con la quale il Sig. Fundarò Pietro (a seguito nostra richiesta Racc. A.R. prot. n°2135 del 15-01-2016) ha comunicato le coordinate bancarie per l'accredito della somma spettante;

- **Ritenuto** per i motivi sopra esposti dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 2.825,73= al Sig. Fundarò Pietro nt. Alcamo il 12-10-1935 e residente Partinico in C.da Manostalla – C.F.: FNDPTR35R12A176X, per la refusione delle spese processuali secondo le motivazioni di cui alla

Sentenza Civile n. 285/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sezione Prima Civile- nella causa iscritta al n. r.g. 2622/2010 promossa da Fundarò Pietro contro il Comune di Alcamo e precisamente:

| | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------|
| - | € 1,889,00 | per spese processuali |
| - | € 283,35 | per spese generali 15% dovute per legge |
| - | € 86,89 | per C.P.A. 4% |
| - | € 497,03 | per I.V.A. al 22% |
| Sommano | € 2.756,27 | |
| - | € 69,46 | per spese vive |
| TOTALE | € 2.825,73 | |

- **Visto** l'art. 7 del T.U. 267/2000 comma 5;
- **Visto** il D.Lgs. 165/2001;
- **Vista** la L.R. n. 48-91 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Vista** la Delibera di C.C. n. 129 del 26-10-2015. con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2015-2017
- **Vista** la Delibera del Commissario Straordinario n°336 del 12-11-2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015;

DETERMINA

- 1) **Di liquidare e pagare** al Sig. Fundarò Pietro nt. Alcamo il 12-10-1935 e residente a Partinico in C.da Manostalla – C.F.: FNDPTR35R12A176X, la somma di **€ 2.825,73=**, per la refusione delle spese processuali derivanti dalla Sentenza Civile n. 285/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sezione Prima Civile- nella causa iscritta al n. r.g. 2622/2010 promossa da Fundarò Pietro contro il Comune di Alcamo relativamente ai "*Lavori di prolungamento del Viale Europa*", per come meglio specificato in premessa,
- 2) **Di prelevare** l'importo di **€ 2.825,73=** dal Cap. 112380 Oneri straordinari della gestione corrente" – Codice classificazione 1.11.1.110 e Codice di transazione elementare 1.10.05.04.001 del bilancio esercizio finanziario 2015,

così come disposto nella Deliberazione di C.C. n°111 del 28-09-2015 di "Riconoscimento debito fuori bilancio" nonché nella Determina del Responsabile del 2° Servizio – Staff Sindaco n°2097 del 14-12-2015 di "Impegno di spesa";

- 3) **Di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria che provvederà ad emettere mandato di pagamento a favore del Sig. Fundarò Pietro nt. Alcamo il 12-10-1935 e residente Partinico in C.da Manostalla – C.F.: FNDPTR35R12A176X, con accredito presso la Banca Don Rizzo – Filiale di Balestrate alle seguenti coordinate bancarie:

IT 25 T089 4643 0800 0000 1443 560

Così come riportato nella nota prot. n°3072 del 22-01-2016 di cui in premessa;

- 4) La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.-tp.it di questo Comune per gg. 15 consecutivi.



Il Responsabile del 2° Servizio
Dott. Giuseppe Regina
(Det. Commissariale n° 69 del 28-07-2015)

FUNDARO' PIETRO
C.DA MANOSTALLA
90047 PARTINICO (PA)

prot. N. 3072



AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL COMUNE DI ALCAMO
PIAZZA CIULLO
91011 ALCAMO (TP)

OGGETTO: SENTENZA N°285/2015 - COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE.

IN RIFERIMENTO ALLA VS. NOTA RACCOMANDATA A.R. PROT. N°2135 DEL 15-01-2016, IN ALLEGATO ALLA PRESENTE ALLEGO PROSPETTO DA CUI SI EVINCONO LE COORDINATE BANCARIE PRESSO CUI ACCREDITARE LE SOMME A ME SPETTANTI.

CON OSSERVANZA

Pietro Fundaro

AMO 2016

BANCA DON RIZZO

Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale



Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Soc. Coop.
Via Vittorio Emanuele II, 15/17 - 91011 Alcamo (TP)
Partita IVA: 0007130817 - ADI 08946 - Albo delle Banche n. 3783
Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente n. A 160488

Scalare al 31/12/2014
del conto LIBRETTO CORRENTE
01/443560 FILIALE DI BALESTRATE
Documento n. 2
EU IBAN: IT25 7089 4643 0800 0000 1443 560

YB n.01

FUNDARO' PIETRO
C DA MANOSTALLA C P 143
90047 PARTINICO PA

RIASSUNTO SCALARE
CONTO IN EURO



MUNICIPIO DI ALCAMO
23 DIC 2015
SEGRETARIA
gab

Avv. Tedeschi
Autoregola
Avv. Bambina
COPIA

Tribunale Civile di Trapani

Atto di Pignoramento presso terzi

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 57344 del 23 DIC. 2015
Assegnata al Settore
23 DIC. 2015 Il Segretario Generale

Fundarò Pietro nato ad Alcamo il 12-10-1935 C.F. FNDPTR35R12A176X, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bambina C.F. BMBNDR32A14A176N, Fax 0924-500421 - Tel. 0924/21996, PEC andrea.bambina@avvocatitrapani.legalmail.it presso il cui studio in Alcamo via Pia Opera Pastore 59 è domiciliato, giusta procura a margine dell'atto di citazione nel giudizio qui di seguito specificato e precisamente del giudizio iscritto al N. 2622/2010 R.G.C.C. della Corte di Appello di Palermo, di cui si allega fotocopia;

unic

premesso

Che in virtù dell'esecuzione della sentenza N. 285/2015 R.G. di detta Corte di Appello notificata al Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore in data 21-03-2015; con detto atto di precetto notificato in data 02-10-2015 ha intimato e fatto precetto al detto Comune di Alcamo, in persona del suo Commissario legale rappresentate pro tempore, di pagare in favore di essi intimante e per esso in favore dell'Avv. Andrea Bambina, suo procuratore speciale a riscuotere la somma precettata, giusta la procura speciale a margine dell'atto di citazione anzidetto, dopo dieci giorni dalla notifica di detto atto di precetto, sotto pena in mancanza di esecuzione forzata la somma di € 3.125,73, meglio specificata in detto atto di precetto.

*Competenze
Settore
Unicredit*

Premesso che, a tutt'ora, il detto Comune di Alcamo non ha provveduto al pagamento di detta somma di denaro;

Favara

premesso che, esso Fundarò Pietro, al fine di potere recuperare, nei confronti del Comune di Alcamo, il pagamento di detta somma, oltre alle spese e competenze successive e relative, intende procedere, per come con il presente atto procede al pignoramento delle somme di pertinenza del Comune di Alcamo, depositate presso la sua tesoreria comunale, gestita dall'Unicredit SPA Agenzia di Alcamo, con sede in Alcamo Piazza Ciullo, fino alla concorrenza della somma di € 6.000,00, comprensiva delle somme precettate e di tutte le altre successive relative;

*Refine
20/11/2015*



CITA

L'Unicredit SPA Agenzia di Alcamo con sede in Alcamo in Piazza Ciullo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed il Comune di Alcamo in persona del suo Commissario legale rappresentate pro tempore a comparire davanti al Tribunale di Trapani, Giudice dell'esecuzione designando, per l'udienza del 27/01/2016 ore di rito

CON INVITO

All'Unicredit SPA di Alcamo, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, Agenzia di Alcamo sita in Piazza Ciullo 10 a comunicare al creditore procedente, entro dieci giorni, la dichiarazione di cui all'art. 547 C.P.C. a mezzo lettera raccomandata, ovvero a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo andrea.bambina@avvocatitrapani.legalmail.it

AVVISA

Il terzo pignorato che, in caso di mancata comunicazione della detta dichiarazione, la stessa dovrà essere resa in una apposita udienza e che se a detta udienza non comparirà, o, pur comparendo, rifiuterà di rendere la dichiarazione, il credito pignorato si considererà non contestato nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione indicata sul provvedimento di assegnazione.

INVITA

Il debitore esecutato ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario del Tribunale di Trapani, con l'avvertimento che in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria del giudice del medesimo Tribunale.




AVVISA

Il debitore che, ai sensi dell'art. 495 C.P.C. può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati, una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi, spese, oltre le spese di esecuzione, sempre che la relativa istanza unitamente ad somma non inferiore al quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale, sia depositata in cancelleria, prima che sia disposta l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 C.P.C. a pena di inammissibilità.

Si producono;

- Copia autentica della sentenza N. 285/2015 emessa dalla Corte di Appello;
- Copia atto di precetto notificato in data 02-10-2015;
- Copia atto di citazione introduttivo del giudizio anzidetto N. 2622/2010 R.G. contenente la detta procura speciale a riscuotere le somme di cui a tale atto di citazione.

Alcamo li 21/12/15



Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario del tribunale di Trapani, istante Fundarò Pietro, come sopra rappresentato e domiciliato, vista la detta sentenza N. 285/2015 della Corte di Appello di Palermo; visto l'atto di precetto notificato in data 02-10-2015 al Comune di Alcamo, in persona del suo Commissario legale rappresentante pro tempore, cui si intimava il pagamento della somma di € 3.125,73 e le spese successive occorse ed occorrendo in favore del Fundarò Pietro e per esso in favore del suo procuratore speciale a riscuotere tali somme Avv. Andrea Bambina ed a richiesta dello stesso

HO PIGNORATO

Tutte le somme dovute dall'Unicredit SPA, Agenzia di Alcamo Piazza Ciullo, 110, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, quale gestore della Tesoreria Comunale del Comune di Alcamo, fino alla concorrenza di € 6.000,00 comprensiva di sorte capitale, spese e competenze, registrazione ed esecuzione.

HO INGIUNTO

Al Comune di Alcamo in persona del Commissario legale rappresentante pro tempore, di astenersi da qualsiasi atto che possa sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento ed ha altresì, intimato ai sensi dell'art. 543 comma 2 C.P.C. all'Unicredit SPA in persona del suo legale rappresentante pro tempore di non disporre delle somme pignorate senza ordine del giudice dell'esecuzione adito sotto previste sanzioni di legge.

A tale fine ho notificato il su esteso atto di pignoramento al Comune di Alcamo, in persona del Commissario legale rappresentante pro tempore mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo posta nei modi di legge.

FUNZIONARIO UNICREDIT
Dr. Antonino Pate
APD

23/11/15
ce fi
FUNZIONARIO UNICREDIT
Dr. Antonino Pate
APD

All'Unicredit SPA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Agenzia di Alcamo Piazza Ciullo, 10 mediante consegna di copia conforme all'originale a mani